

Accordo di pianificazione con privati

ai sensi dell'art. 18 L.R. 24 marzo 2000, n°20 per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti ultimati dopo l'applicazione della legge regionale N.11 del 06/04/1998

Il **Comune di San Pietro in Casale**, con sede in via Matteotti n°154 a San Pietro in Casale, C.F. 80062730371, in persona del Sindaco in carica, Ing. Roberto Brunelli, a ciò autorizzato con delibera GC n° _____ del _____, d'ora innanzi denominato come il "*Comune*";

e il sig. **BASSI Paolo** nato a San Pietro in Casale il 08/06/1967 ed ivi residente in via Rubizzano 62b-1 C.F. BSSPLA67H08I110N d'ora innanzi denominata come la "*Proprietà*".

Premesso che:

- la *Proprietà* risulta proprietaria esclusiva di n.1 unità immobiliare ad uso sottotetto nel Comune di San Pietro in Casale;
- la suddetta unità immobiliare è ubicata in via Rubizzano 62b1 ed identificata in Catasto al Fg. 68, Map. 649 Sub.30;
- il suddetto edificio si trova all'interno di un ambito, classificato nel RUE come AUC-C "Ambiti urbani consolidati con parziali limiti di funzionalità urbanistica";
- all'interno di tale ambito, come definito nel RUE art. 25 paragrafo 2, è possibile prevedere incrementi di SU con cambio d'uso quando si interviene all'interno di un volume già esistente alla data di adozione del RUE, rispettando comunque i minimi di legge per le altezze interne dei locali, previo accordo perequativo con l'Amministrazione Comunale;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale migliorare il volto pubblico della città attraverso un miglior servizio di manutenzione dell'area verde adiacente al parcheggio limitrofo alla stazione ferroviaria;

Dato atto che:

- dopo diversi incontri intercorsi tra l'Amministrazione e la *Proprietà*, ed a seguito della richiesta pervenuta in data 17/05/2013 prot. 8435 si sono definiti i contenuti del possibile accordo;
- dopo aver esaminato le specifiche criticità urbanistico-insediative che presenta l'area in oggetto;
- ritenuto opportuno studiare una linea di intervento condivisa con la *Proprietà*, al fine di ricercare sinergie fra pubblico e privato, e di individuare una disciplina di interventi che consenta la trasformazione urbanistica richiesta e preveda la contestuale realizzazione di intervento con rilevante interesse per la comunità locale .

Visto l'art. 18 - accordi con i privati, della L.R. 24 marzo 2000, n°20 che così dispone: "1. *Gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.* 2. *La scelta di pianificazione definita con l'accordo deve essere motivata, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3.* 3. *L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed*

è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato. 4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della Legge n. 241 del 1990.";

Ritenuto opportuno procedere alla stipula di un accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 fra il *Comune* e la *Proprietà* che sia volto a consentire:

- il recupero del sottotetto, ultimato dopo l'applicazione della legge n. 11 del 06/04/1998;
- l'ottenimento del cambio d'uso da sottotetto ad uso abitativo, avendo questo locale tutti i requisiti normativi previsti per tali usi, tra cui: altezze, luminosità, accessibilità ed impianti rispondenti alla normativa vigente;
- la manutenzione dell'area verde del parcheggio limitrofo alla stazione ferroviaria, consistente in n. 7 sfalci annui per un periodo di anni 3 e potatura della siepe perimetrale per un periodo di anni 2;

Valutata quindi positivamente la compatibilità e sostenibilità urbanistica dell'intervento di cui al presente accordo.

Preso atto, che il suddetto accordo è di rilevante interesse per la collettività comunale, attraverso la sollecita realizzazione degli interventi sopra menzionati che avverrebbe con capitali privati, in tempi celeri e offerte nella disponibilità del *Comune*.

Riconosciuto come nessuna delle prestazioni previste dal presente accordo di pianificazione sia effettuata a scapito di alcun contributo di costruzione.

Considerato che, in virtù di quanto sopra esposto, il presente accordo presenta il requisito del "*rilevante interesse per la comunità locale*", richiesto dall'art. 18 L.R. 20/2000.

Fra *Proprietà* e *Comune*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 L.R. 20/2000, si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premesse ed allegati

Le sopraindicate premesse, gli atti e documenti citati, nonché gli allegati di cui al presente accordo amministrativo, fanno parte integrante dello stesso e costituiscono patto.

Art. 2 - Assunzione degli obblighi

1. La *Proprietà* ed il *Comune* assumono gli obblighi di cui al presente accordo per sé, e per i loro successivi aventi causa, a qualsiasi titolo, obbligandosi ciascuna parte a rispettare il presente accordo, e a far subentrare nei seguenti obblighi i rispettivi eventuali aventi causa;

2. Il presente accordo diviene per la *Proprietà* e nei confronti del *Comune* immediatamente efficace dal momento della sua stipula.

Art. 3 - Oggetto del presente accordo

Il presente accordo ha ad oggetto l'esercizio della funzione urbanistica di cui è titolare il *Comune* secondo moduli consensuali definiti in accordo con la *Proprietà* la quale, con la sottoscrizione del presente, li accetta espressamente.

Art. 4 - Trasformazione urbanistica

1. Il Comune si impegna a concedere il cambio d'uso da sottotetto ad uso abitativo dell'unità immobiliare sita in via Rubizzano n. 62/b1 identificata in Catasto al F. 68, Map. 649 Sub. 30, avendo la stessa tutti i requisiti normativi previsti per tali usi, tra cui: altezze, luminosità, accessibilità ed impianti rispondenti alla normativa vigente.
2. La *Proprietà*, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, potrà presentare i relativi titoli edilizi.

Art. 5 - Esecuzione di opere di pubblica utilità

1. La *Proprietà* si impegna ad eseguire, in accordo con il Servizio Ambiente, la manutenzione dell'area verde prospiciente il parcheggio ferroviario consistente in n. 7 sfalci annui per un periodo di anni 3 e potatura della siepe perimetrale per un periodo di anni 2;
2. In caso di inadempimento o ritardo di ognuno degli obblighi risultanti dal presente articolo, il Comune potrà legittimamente sospendere o revocare i titoli abilitativi eventualmente già rilasciati alla *Proprietà*, ordinandone nel caso l'eventuale immediata sospensione dei lavori, o negare il rilascio dei titoli abilitativi richiesti dalla *Proprietà*.

Art. 6 - Termine entro cui richiedere il titolo abilitativo

1. La *Proprietà* presenterà al *Comune* entro 180 giorni dalla stipula del presente accordo il progetto relativo al cambio di destinazione d'uso da sottotetto a civile abitazione.
2. Decorso inutilmente tale termine la *Proprietà* perderà i diritti edificatori assegnati dal RUE stesso, ai sensi dell'art. 30 co. 1, l.r. 20/2000, senza che alcun risarcimento ed indennizzo od altra forma di ristoro possa essere chiesto al *Comune*.

Art. 7 - Garanzie

1. Contestualmente alla stipula del presente accordo viene presentata dalla *Proprietà* una cauzione, pari ad € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00), da prestare anche mediante contratto autonomo di garanzia. Il *Comune* potrà riscuotere l'intero importo, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 1382 cod. civ., salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore, in caso di inadempimento, ritardo o non corretto adempimento, della *Proprietà* di anche solo uno degli obblighi nascenti dal presente accordo compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sopportazione delle spese di cui al seguente art. 8 e la realizzazione del progetto di cui all'art. 5. Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di risoluzione, perderà effetto ogni conseguenza nascente dal presente accordo, comprese le modifiche alle previsioni urbanistiche.
2. In caso di inadempimento della *Proprietà*, il *Comune* potrà in ogni caso procedere ad esecuzione in danno, rivalendosi sulle garanzie prestate ai sensi del presente articolo. Il *Comune* potrà in ogni caso riscuotere tali garanzie a risarcimento dei danni eventualmente subiti, nonché agire per il maggior pregiudizio sofferto.
3. Il contratto autonomo di garanzia di cui al presente comma potrà essere costituito in forma di fideiussione bancaria o assicurativa, e dovrà necessariamente recare in maniera espressa:
 - l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte del *Comune*, per l'importo da quest'ultimo indicato,
 - l'indicazione che è posta a garanzia di ogni obbligo nascente dal presente accordo,

- la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 8 - Spese derivanti dal presente accordo

Saranno a carico della *Proprietà* tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti dall'applicazione ed esecuzione del presente accordo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle tecniche, amministrative, notarili, fiscali, di registrazione, di trasferimento della proprietà di aree od immobili.

Art. 9 - Allegati

Si allegano, quali parti integranti del presente accordo, pure sottoscritte dalle parti, i seguenti elaborati:

1. Visura catastale aggiornata;
2. Estratto del RUE;

Art. 10 - Norme finali

1. Ogni comunicazione fra le parti dovrà avvenire in forma di raccomandata A.R. inviata agli indirizzi indicati in premessa.
2. Resta facoltà della *Proprietà* la nomina di un proprio tecnico o procuratore di fiducia quale rappresentante esclusivo per ogni questione nascente dal presente accordo. L'incarico, da conferirsi con mandato irrevocabile nelle forme di legge, diverrà efficace nei confronti del *Comune* dal momento della comunicazione a questi.

San Pietro in Casale, lì _____

Il Sindaco del Comune di San Pietro in
Casale
(Ing. Roberto Brunelli)

La Proprietà
(Sig. Bassi Paolo)

Si approvano espressamente le clausole di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

La Proprietà
(Sig. Bassi Paolo)
